

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

(SCHEMA DI CONTRATTO)

(Esente dalle imposte di registro, bollo e ipotecarie, ai sensi dell'articolo 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni)

N. di Rep.

N. di Racc.

CONTRATTO DI MUTUO

Repubblica Italiana

L'anno duemilanove, il giorno del mese di(.....) in Trieste, nel mio studio al numero ... di davanti a me dottor, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città, sono comparsi:

- in rappresentanza della Banca “.....”, in forma abbreviata “.....”, società iscritta all'Albo delle Banche al n., con sede legale in, via/... ..n., capitale sociale euro interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di n., iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di n., il signor, nato a....., il(millenovecento.....), nella sua qualità didella predetta Banca....., domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede legale della Banca medesima in, il quale interviene in virtù dei poteri conferitigli con atto di delega/procura speciale del a rogito del Notaio dottor..... n. rep., n. racc., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera “A”, previa dispensa fattami dai componenti dal darne lettura, e, dall'altra parte:

- in rappresentanza dell' "AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE", con sede in Trieste, via Karl Ludwig von Bruck numero 3, codice fiscale 00050540327, il signor, nato a il..... (millenovecento.....), domiciliato per la carica in Trieste,, codice fiscale

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di a quanto infra autorizzato in forza di di data, che si allega sub "B" al presente atto, previa dispensa fattami dai componenti dal darne lettura;

nonché:

- in rappresentanza della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA",
con sede in Trieste, , codice fiscale

il signor, nato a il (millenovecento.....), domiciliato
per la carica in Trieste,, codice fiscale

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di a quanto infra
autorizzato in forza di di data, che si allega sub "C" al presente
atto, previa dispensa fattami dai componenti dal darne lettura.

Detti componenti, della cui identità personale, capacità, veste giuridica e
rappresentativa io Notaio sono personalmente certo, fatta rinuncia - d'accordo tra loro
e con il mio consenso - all'assistenza dei testimoni,

p r e m e s s o

a) che l'Autorità Portuale di Trieste (che in appresso, per brevità, sarà denominata
anche "Ente mutuatario"), con Deliberazione n. del 2009, che si
allega al presente contratto sotto la lettera "D" ha aggiudicato, ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla
Banca "....." (che nel prosieguo del presente atto sarà anche
denominata "Banca mutuante" o "Banca") un mutuo di Euro,...
(.....) da destinare alla realizzazione dei programmi di investimento per il
potenziamento del Porto di Trieste di cui alla deliberazione APT n. 105/2009 di data
23 marzo 2009, che in copia conforme all'originale si allega sub "E" al presente atto,
previa dispensa fattami dai componenti dal darne lettura;

b) che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con delibera della Giunta
Regionale numero 1263 di data 9 giugno 2006, ha stabilito le condizioni relative ai
mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento dei contributi a sollievo degli oneri di
ammortamento prevedendo anche il rilascio di una fideiussione da parte della
Regione medesima a garanzia di tutte le obbligazioni che la parte mutuataria assume
con il presente contratto e fino a completa estinzione delle stesse;

- c) che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto della Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto – Servizio logistica e trasporto merci n. 213 PMT/TM-PC 2.1.4 di data 18 maggio 2009, che si allega al presente atto sub “...” – sulla base di quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 57 del 09/12/1991 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 07/05/2009 – ha concesso a favore dell’Autorità Portuale di Trieste un contributo annuo costante di € 500.000,00 per 15 anni, per una spesa complessiva di € 7.500.000,00, a copertura delle spese in conto capitale ed interessi del mutuo in fase di stipulazione per la realizzazione del sopra citato programma;
- d) che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con delibera della Giunta Regionale n. in data 2009 che si allega al presente atto sub “...”, ha autorizzato la prestazione della garanzia fideiussoria sul presente mutuo per l’importo massimo di Euro 7.500.000,00 di cui euro per quota capitale ed euro per quota interessi;
- e) che, con la sottoscrizione del presente atto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dichiara e garantisce alla Banca mutuante che, conformemente a quanto previsto dall’art. 44 della legge regionale n. 21/2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente punto d), la fideiussione rilasciata con il presente atto è pienamente valida ed efficace senza necessità di alcun ulteriore provvedimento di autorizzazione e/o approvazione;
- f) che pertanto l’Ente mutuatario conferisce in garanzia fideiussione di Euro 7.500.000,00 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- g) che la Banca mutuante aggiudicataria è disponibile ad accordare tale mutuo alle condizioni e con le garanzie quali risultano specificate nell’atto infra stipulando, in particolare il mutuo concedendo sarà ammortato in numero 30 (trenta) rate costanti semestrali posticipate;
- h) che la somma mutuata, giusta richiesta dell’Autorità Portuale di Trieste, sarà depositata presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Gruppo BNP Paribas, sede

di Trieste, Istituto gestore del Servizio di Cassa del predetto Ente mutuatario, accreditando su IBAN: “IT70B0100502200000000218000”, entro tre giorni lavorativi dalla messa a disposizione di detto importo;

i) che per data di messa a disposizione della somma mutuata, secondo il parere espresso dal Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato - Divisione VII, con nota numero 2281 del 15 (quindici) giugno 1990 (millenovecentonovanta), è da intendersi la data d'inizio dell'ammortamento del mutuo, in considerazione del fatto che la somministrazione integrale del mutuo entro tre giorni dal perfezionamento del contratto a prescindere dalle effettive esigenze di utilizzo dell'Ente, comporterebbe obbligatoriamente un onere di preammortamento a carico dell'Ente stesso che la normativa generale prevede solamente come eventuale e che in ogni caso non è previsto dal presente contratto;

l) che ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 9 novembre 1998, n.13 i contributi pluriennali concessi ad Enti pubblici vengono erogati direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate;

m) che, ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e con particolare riferimento all'articolo 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura alle parti, sottoscrizioni delle stesse e conseguente approvazione, sub “...”, il “DOCUMENTO DI SINTESI” delle principali condizioni contrattuali che riporta, tra l'altro, un “indicatore sintetico di costo” (ISC) pari a% (.....percento).

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Le premesse di cui sopra debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – La Banca mutua all'Autorità Portuale di Trieste, che, come sopra rappresentata, accetta, la somma di Euro (.....) in linea capitale, ai patti e sotto gli obblighi portati dal presente contratto, dalle leggi e

regolamenti riguardanti il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e per quanto non espressamente previsto dal Codice Civile.

L'Ente mutuatario dichiara che la somma mutuata è destinata al finanziamento degli interventi indicati in premessa ed esonera la Banca mutuante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai controlli sull'effettivo impiego della somma mutuata.

L'Ente mutuatario dichiara inoltre che gli interventi finanziati con il presente mutuo sono conformi alla vigente normativa legislativa e sono finanziabili per legge.

L'erogazione del finanziamento avverrà in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 3 e subordinatamente all'acquisizione da parte della Banca mutuante di copia in forma esecutiva del presente contratto e di copia dello stesso munita della relata di notifica alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali, in Trieste, Corso Cavour n. 1.

ARTICOLO 3 - L'erogazione della somma finanziata sarà effettuata dalla Banca all'Autorità Portuale di Trieste in un'unica soluzione con inizio dell'ammortamento a decorrere dal 15 novembre 2009.

Al fine di una programmazione della tempistica delle scadenze delle rate in argomento le parti fanno riferimento al piano di ammortamento, che si allega sub ".." al presente atto.

La quietanza rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Gruppo BNP Paribas, sede di Trieste, che gestisce, pro tempore, il servizio di cassa per conto dell'Autorità Portuale di Trieste costituirà piena prova dell'erogazione effettuata.

Dell'erogazione effettuata sarà data comunicazione, a cura della Banca mutuante, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali, in Trieste, Corso Cavour numero 1.

ARTICOLO 4 - Il finanziamento erogato come previsto al precedente articolo 3 sarà rimborsato in 30 (trenta) rate costanti semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero), come riportato nel piano di ammortamento allegato.

Gli interessi sono calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni (360/360), al tasso fisso nominale annuo del,% (.....per cento) – tasso effettivo annuo del, % (.....per cento).

ARTICOLO 5 - Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti alla Banca gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa).

Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso risultante dalla maggiorazione di,% (.....per cento) punti percentuali sul tasso effettivo del finanziamento.

I suddetti interessi di mora saranno calcolati per i giorni effettivamente trascorsi sulla base dell'anno di 365 (trecentosessantacinque) giorni.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24 gennaio 1962 numero 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo dal giorno di scadenza pattuito.

ARTICOLO 6 - Il presente mutuo, ferme restando le modalità di erogazione di cui al precedente articolo 3, potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, in corrispondenza della scadenza di una rata, con un preavviso mediante lettera raccomandata A.R., che la Banca dovrà ricevere almeno 90 (novanta) giorni lavorativi bancari prima della data prevista per l'estinzione.

L'esercizio di tale facoltà comporterà, oltre al rimborso del capitale residuo ed alla corresponsione degli interessi maturati sullo stesso fino alla data dell'estinzione, il pagamento di una penale in misura del,% (.....per cento), calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente.

L'Ente mutuatario si impegna a non estinguere anticipatamente il mutuo per i primi cinque anni.

ARTICOLO 7 - In relazione a quanto previsto dalla lettera l) delle premesse del presente atto, tutti i pagamenti dovuti a termini dei precedenti articoli dovranno

essere effettuati direttamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a favore della Banca.

A tal fine la Banca medesima provvederà a trasmettere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, per conoscenza, all'Ente mutuatario, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di ogni scadenza gli avvisi di pagamento con la specifica della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità dell'accredito.

ARTICOLO 8 - Il mancato versamento a favore della Banca mutuante di qualsiasi somma ad essa dovuta in dipendenza del presente contratto, nonché il mancato adempimento a qualsiasi altro degli obblighi previsti nel presente contratto, darà facoltà alla Banca stessa, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data dell'inadempienza, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di finanziamento.

A tale risoluzione conseguirà a carico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito alla Banca mutuante, con le spese e gli interessi maturati fino al giorno del pagamento medesimo, ivi compresi gli interessi di mora, anche l'obbligo di corrispondere la penale prevista nel precedente articolo 6.

ARTICOLO 9 – La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in persona del comparso rappresentante come sopra autorizzato presta, con il presente atto, fideiussione solidale indivisibile a favore della Banca..... per l'importo massimo di € 7.500.000,00 (.....) di cui €,... (...) per quote capitale ed €,... (...) per quote interessi, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni che l'Autorità Portuale di Trieste assume con il presente contratto per il pagamento dei relativi capitale ed interessi, dichiarando di rinunciare al beneficio della preventiva escussione dell'Ente finanziato.

Agli effetti della fideiussione così assunta la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel mentre dichiara espressamente di rinunciare al beneficio del termine di cui all'articolo 1957 del codice civile prende atto di tutte le pattuizioni e clausole come sopra stipulate tra la Banca e l'Autorità Portuale di Trieste, dichiarando di accettarle.

Resta convenuto che il presente contratto e la relativa fideiussione sono immediatamente impegnativi per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia senza necessità di alcun ulteriore provvedimento di approvazione e/o autorizzazione.

ARTICOLO 10 - Le parti eleggono domicilio come segue:

- la Banca mutuante..... in, presso la propria sede legale in
- l'Autorità Portuale di Trieste presso la propria sede in Trieste.

ARTICOLO 11 - Per qualsiasi azione o controversia relativa a questo contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Trieste.

ARTICOLO 12 - Il presente contratto sarà notificato a cura di me Notaio alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali, in Trieste, Corso Cavour numero 1.

Parimenti la copia munita della relata di notifica in originale dovrà essere trasmessa a cura del Notaio rogante alla Banca mutuante ed all'Autorità Portuale di Trieste.

ARTICOLO 13 - Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché degli atti di erogazione e le spese inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio delle copie autentiche occorrenti e delle copie esecutive, sono a carico della Banca mutuante.

Il contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 601, articolo 15 e seguenti ed in particolare dell'esenzione di cui all'articolo 19, comma secondo, lettera b) del Decreto medesimo e della riduzione degli oneri notarili di cui all'articolo 8 della Legge 16 settembre 1960 numero 1016 e all'articolo 10 della Legge 25 luglio 1961 numero 649.

Trieste,

Il Presidente
Claudio Boniciolli